

Publicato il 13/11/2020

N. 05203/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00335/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 335 del 2020, proposto da
A.S.D. Polisportiva Icarus, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Russo, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di **Marcianise**, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio **Ciro Sito**
in Napoli, Centro Direzionale Isola E/2, Scala A;

per l'annullamento

- dell'ordinanza dirigenziale prot. n. 280/2019 del 27.12.2019 emanata
dall'Ufficio Edilizia Privata, avente ad oggetto: a) la riduzione in pristino delle
opere abusive nell'area parcheggio in via L. Fuccia; b) l'annullamento d'ufficio ed
in autotutela, ex art. 21 nonies della L. n. 241/1990, dell'autorizzazione del

04.06.2019 per la manifestazione “ Fiera del Baratto e dell’Usato” prevista dal 09.06.2019 al 07.06.2020 e l’autorizzazione del 25.04.2019 per la manifestazione “Icarus Music Festival” del 31.12.2019; c) la nullità, ex art. 21 septies co. 1 L. n. 241/1990, della convenzione prot. n. 18357 del 13.06.2017 poiché affetta da difetto assoluto di attribuzione e dell’autorizzazione prot. n. 20257 del 26.06.2017;

- di ogni altro atto presupposto o successivo e/o comunque connesso a quelli impugnati lesivo della posizione soggettiva del ricorrente nonché per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno patito;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di **Marcianise**;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2020 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento in epigrafe l’A.S.D. Polisportiva Icarus ha impugnato il provvedimento n. 280/2019 del 27 dicembre 2019 con il quale Comune di **Marcianise** ha:

a) disposto l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione del 4 giugno 2019 per la manifestazione “Bidons Village” – Fiera del Baratto e dell’Usato per i giorni di mercoledì e domenica dal 9 giugno 2019 al 7 giugno 2020 e dell’autorizzazione del 25 aprile 2019 (con scadenza 31 dicembre 2019) per lo svolgimento della manifestazione “Icarus Music Festival”;

b) dichiarato la nullità della Convenzione n. 18357 del 13 giugno 2017 e della autorizzazione prot. 20257 del 26 giugno 2017;

c) ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi con riguardo alle opere abusive realizzate.

Premette la ricorrente che:

- a seguito del bando pubblicato in data 20 marzo 2017 stipulava con il Comune di **Marcianise** in data 13 giugno 2017 la convenzione prot. 18357 per l'affidamento ad uso gratuito del play ground, delle aiuole e dell'area parcheggio annessa alla fiera settimanale di via L. Fuccia per 3 anni;
- con provvedimento del 26 giugno 2017 (prot. 20257) il Comune autorizzava l'installazione di strutture non fisse adibite a chiosco con annessi servizi igienici per lo svolgimento nell'area di ulteriori attività;
- inoltre, veniva autorizzato lo svolgimento della manifestazione Fiera del Baratto e dell'Usato e dell'evento Icarus Music Festival;
- ciò nondimeno, il Comune con il provvedimento gravato annullava in autotutela dette autorizzazioni e dichiarava nulla la Convenzione.

A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito per resistere il Comune di **Marcianise**.

La domanda di tutela cautelare è stata accolta con l'ordinanza n. 323 del 27 febbraio 2020.

Con memoria depositata in data 2 ottobre 2020 la difesa comunale ha eccepito l'improcedibilità del ricorso.

In data 30 ottobre 2020 la ricorrente nel chiedere il passaggio in decisione del ricorso ha depositato della documentazione.

Con le note di udienza depositate in data 6 novembre 2020 la difesa comunale ha eccepito la tardività della documentazione depositata.

Alla pubblica udienza dell'11 novembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è improcedibile quanto alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato.

Fondata al riguardo l'eccezione di improcedibilità formulata dalla difesa comunale.

Il Comune di **Marcianise** con la convezione stipulata in data 13 giugno 2017 ha consentito alla ricorrente di occupare per 3 anni lo spazio di proprietà comunale annesso all'area fiera settimanale di via Luigi Fuccia.

Successivamente, la ricorrente ha ottenuto in data 26 giugno 2017 l'autorizzazione ad installare una struttura non fissa adibita a chiosco con servizi e in date 25 aprile 2019 e 4 giugno 2019 l'autorizzazione a svolgere degli eventi e delle manifestazioni.

Alla stato attuale la Convenzione è scaduta (13 giugno 2020) e le date previste per la realizzazione degli eventi (31 dicembre 2019 e 7 giugno 2020) sono trascorse; pertanto, l'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe far rivivere la Convenzione che ha nelle more del giudizio cessato di produrre i propri effetti o consentire lo svolgimento delle manifestazioni per le date prestabilite.

A fronte dell'eccezione della difesa comunale la ricorrente non ha precisato i motivi per i quali sussisterebbe ancora interesse alla decisione del ricorso.

Del resto, anche con riguardo alle presunte opere realizzate in difformità dalle autorizzazioni rilasciate (in particolare, la n. 20257 del 26 giugno 2017) descritte nel provvedimento impugnato e oggetto dell'ordine di ripristino (perimetrazione del dehors, recinzione del campo in sabbia e n. 2 gazebo mobili) la ricorrente oltre a non aver articolato in ricorso alcuna censura non ha nemmeno ora evidenziato i profili di persistenza del proprio interesse.

L'improcedibilità del ricorso (quanto alla domanda di annullamento) non esime il Collegio dall'esaminare la richiesta di risarcimento danni avanzata con il gravame.

L'art. 34, comma 3 c.p.a. stabilisce, infatti, che “Quando nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori”.

Tuttavia, la domanda di risarcimento dei danni deve essere respinta.

Preliminarmente, il Collegio non terrà conto della documentazione depositata in data 30 ottobre 2020 a supporto delle note di udienza con le quali parte ricorrente ha insistito nella propria pretesa risarcitoria. Si tratta, infatti, di un deposito palesemente tardivo rispetto al termine fissato dall'art. 73, comma 1 c.p.a. (“Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza..”).

Ciò premesso, la domanda di risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal provvedimento impugnato è del tutto sfornita di prova (la giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che il principio generale dell'onere della prova previsto dall'art. 2697 cod. civ. si applica anche all'azione di risarcimento per danni proposta dinanzi al giudice amministrativo, con la conseguenza che spetta al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, e quindi del danno di cui si invoca il ristoro, con la conseguenza che, laddove la domanda di risarcimento manchi dalla prova del danno da risarcire, la stessa deve essere respinta – cfr. da ultimo C.d.S. n. 1674/2020).

E' bene chiarire che nella fattispecie l'efficacia del provvedimento adottato in data 27 dicembre 2019 è stata sospesa da questa Sezione con l'ordinanza n. 323 del 27 febbraio 2020.

Osserva il Collegio che la ricorrente nel ricorso introduttivo ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dall'atto illegittimo da quantificarsi con criteri equitativi per poi precisare con le note depositate a ridosso dell'udienza che emergerebbe un danno patrimoniale per il periodo novembre 2019 – giugno

2020 da quantificarsi in circa 112mila euro dovuti al ritiro delle sponsorizzazioni ed alla mancata programmazione degli eventi oggetto del programma associativo, nonché, in euro 19mila per furti e danneggiamenti subiti alle strutture e attrezzature gestite.

Ebbene di tali circostanze non vi è prova in atti (ciò anche ove si ammettesse l'esame della documentazione tardivamente depositata) senza considerare che la quantificazione del danno non tiene minimamente conto del fatto che l'efficacia del provvedimento è stata sospesa dal T.A.R. e che, quindi, il provvedimento ha esplicato effetti per un tempo limitato (poco meno di due mesi).

Da quanto precede il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quanto alla domanda di annullamento e deve essere respinto con riferimento alla domanda di risarcimento dei danni.

Le spese processuali, stante l'esito in parte in rito del giudizio, devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- a) dichiara la domanda di annullamento improcedibile;
- b) respinge la domanda di risarcimento dei danni;
- c) compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020 mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 37/2020 e del D.P. n. 31/2020 sede con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Paola Palmarini, Consigliere, Estensore

Rosalba Giansante, Consigliere

L'ESTENSORE
Paola Palmarini

IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO